



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 10/08/2022

Numero Registro Dipartimento 1190

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9695 DEL 11/08/2022

Oggetto: Conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativa al progetto di “costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica “Scaldaferri” sito nel Comune di Saracena (CS)” – Proponente Elettrica Lucana Srl – Esclusione dalla procedura di VIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- lo Statuto regionale;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 379 del 11/08/2021 recante assegnazione della Dirigente Avv. Edith Macri al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 11493 del 10/11/2021 con il quale è stato conferito all'avv. Edith Macri l'incarico di reggenza del Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile", del Dipartimento "Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente";
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9";
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3";
- la D.G.R. n. 183 del 30/04/2022 recante "Riassegnazione Dirigenti";
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Salvatore Siviglia;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021, n. 11180 del 3/11/2021 e n. 7859 del 13/07/2022 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione SVT (VIA-AIA-VI);
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 6328 del 14/06/2022 recante "Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2002. Assunzione atto di micro organizzazione";

VISTI ALTRESÌ

- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n.19 del 04/09/2001 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante "Norme in materia di aree protette";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l'art. 19 che prevede le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all'allegato IV parte seconda;
- l'articolo 19 del suddetto decreto, disciplinante il procedimento di verifica a VIA di competenza regionale, dispone, tra l'altro, che il Proponente trasmette all'Autorità Competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico redatto in conformità a quanto contenuto nell'All. IV-bis alla parte secondo nonché copia del pagamento del contributo ex art. 33;
- l'articolo 28 del d.lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144”;
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”;

PREMESSO CHE

- la società Elettrica Lucana Srl di seguito “Proponente” ha presentato per il progetto in oggetto domanda per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita al sistema “CalabriaSuap” sezione “Sportello Ambiente” al prot. n. 236756 in data 18/05/2022 da parte del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” di questo Dipartimento regionale quale Autorità Competente al rilascio del citato provvedimento;
- con nota prot. n. 242597 del 23/05/2022 si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- l’intervento consiste nel ripristino e messa in esercizio di un impianto mini-idroelettrico denominato “Scaldaferri”, dismesso negli anni ’60, sito in un’area agricola rurale a sud del territorio del Comune di Saracena (CS) per una produzione stimata di 1.045.683 Kwh, utilizzando le acque derivate dal Torrente Garga, affluente di destra del Torrente Coscile;
- in esito alla verifica della completezza e adeguatezza documentale svolta ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., questa Autorità Competente ha chiesto in data 13/06/2022 al medesimo Proponente di presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni, integrazioni sul fascicolo di progetto presente sul sistema “CalabriaSuap” sezione “Sportello Ambiente”;
- ricevute le integrazioni dal Proponente depositate in data 24/06/2022 si è proceduto con nota prot. n. 298493 del 27/06/2022 con la pubblicazione, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 19, dello studio preliminare ambientale e degli elaborati progettuali sul proprio sito istituzionale, richiedendo contestualmente a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati eventuali osservazioni da far pervenire entro i successivi trenta giorni (<https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28247>);
- entro i trenta giorni decorrenti dalla nota prot. n. 298793/2022 non sono stati acquisiti agli atti osservazioni tali da fare emergere, per il progetto in esame, possibili impatti ambientali significativi;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 02/08/2022 prot. n. 356876, ha ritenuto che l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica in oggetto, non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali proposte dal Proponente;

PRESO ATTO del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alle condizioni ambientali di cui all’allegato 3d “Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali” dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA trasmesso dal Proponente;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2021 all'atto della presentazione dell'istanza;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

RITENUTO di dover provvedere con l'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi art. 19 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

- 1) **Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.
- 2) **Di prendere atto** del parere espresso dalla STV nella seduta del 02/08/2022 prot. n. 356876, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto escludere da ulteriore procedura di VIA il progetto di "costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica "Scaldaferri" sito nel Comune di Saracena (CS)" presentato dal Proponente Elettrica Lucana Srl.
- 3) **Di dare atto** che prima dell'inizio dei lavori vengano acquisiti, presso gli enti e le amministrazioni competenti, tutte le autorizzazioni, intese, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto previsti dalla normativa vigenti.
- 4) **Di notificare** il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Proponente, al Comune di Saracena, alla Provincia di Cosenza, ad ARPACAL ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale .
- 5) **Di disporre** che il Proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del R.R. 3/2008.
- 6) **Di disporre** che il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. trasmettendo, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la documentazione tecnica necessaria per la verifica di ottemperanza.
- 7) **Di precisare** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del Proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento ha validità di 5 (cinque) anni dalla notifica del presente atto e che trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza motivata del Proponente, la procedura deve essere reiterata.
- 9) **Di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

- 10) **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- 11) **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)